

Legge regionale 14 giugno 2007 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

Capo V

Sanzioni e norme finali

Art. 13

(Sanzioni)(7)

- 1.** Alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di deroga di cui all'articolo 6 non sanzionate o non riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 30 e 31 della legge 157/1992, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.
- 2.** La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'articolo 8, comma 1.
- 3.** Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:
 - a)** articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c): da 2.000 euro a 20.000 euro;
 - b)** articolo 3, comma 2, lettera d): da 100 euro a 500 euro;
 - c)** articolo 3, comma 2, lettera e): da 100 euro a 1.000 euro;
 - d)** articolo 3, comma 2, lettera g): da 200 euro a 1.200 euro;
 - e)** articolo 3, comma 2, lettera i): da 50 euro a 300 euro per ogni capo immesso; gli importi sono raddoppiati qualora l'immissione riguardi specie alloctone.

- e bis)** articolo 3, comma 2, lettera k bis): da 2.000 euro a 20.000 euro;
- e ter)** articolo 3, comma 2, lettera k ter): da 2.000 euro a 20.000 euro;
- e quater)** articolo 3, comma 2, lettera k quater): da 100 euro a 500 euro;
- e quinquies)** articolo 3, comma 2, lettera k quinquies): da 100 euro a 500 euro;
- e sexies)** articolo 3, comma 2, lettera k sexies): da 1.000 euro a 6.000 euro.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

4. Alla violazione delle misure di conservazione specifiche di cui all'articolo 4 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a)** da 250 euro a 2.500 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
- b)** da 2.000 euro a 20.000 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche;
- c)** da 2.000 euro a 20.000 euro per il danneggiamento o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali di cui alla direttiva 92/43/CEE e di habitat di specie ornitiche protette ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
- d)** da 250 euro a 2.500 euro per tutte le altre fattispecie non comprese nelle lettere precedenti.

5. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, è ordinata la rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati. Il ripristino degli habitat è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'Amministrazione regionale; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.

(9)

6. Per la distruzione e il danneggiamento di nidi nonché per il disturbo di cui all'articolo 3, comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro

a 600 euro.

7. La tipologia e l'entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta:

- a)** dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
- b)** dall'entità del danno effettivamente cagionato;
- c)** dal pregio del bene danneggiato;
- d)** dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
- e)** dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

8. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

(8)(10)

Note:

- 1** Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 20, comma 1, L. R. 7/2008
- 2** Lettera e bis) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
- 3** Lettera e ter) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
- 4** Lettera e quater) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
- 5** Lettera e quinquies) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
- 6** Lettera e sexies) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
- 7** Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 7, L. R. 22/2012
- 8** Parole sostituite al comma 8 da art. 102, comma 1, L. R. 26/2012
- 9** Parole sostituite al comma 5 da art. 27, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

10 Comma 8 sostituito da art. 27, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Art. 14

(Modifica alla legge regionale 17/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 17/2006 le parole <<alla quale si applicano le norme di salvaguardia di cui la comma 1>> sono soppresse.

Art. 15

(Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. La presente legge e i relativi regolamenti sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.